

Circolo Nautico "Portosalvo"

Girolamo Vitolo

Marina di Pisciotta (Sa)

STATUTO

INDICE DEI TITOLI

I	- Disposizioni generali	pag. 2
II	- Categorie ed ammissione soci	pag. 3
III	- Diritti e doveri dei soci	pag. 4
IV	- Votazioni e calcolo della maggioranza	pag. 7
V	- Proventi e patrimonio sociale	pag. 8
VI	- Assemblea dei soci	pag. 9
VII	- Assemblea generale dei soci fondatori	pag. 11
VIII	- Consiglio direttivo e sue mansioni	pag. 11
IX	- Consiglio dei revisori dei conti	pag. 15
X	- Collegio dei probiviri	pag. 16
XI	- Ultimo	pag. 18

TITOLO I

Disposizioni generali

- ART. 1 -

Denominazione

- E' costituito in Marina di Pisciotta (Sa) un Circolo Nautico – Sportivo denominato “CIRCOLO NAUTICO PORTOSALVO – GIROLAMO VITOLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -”.

- ART. 2 -

Finalità

- Il Circolo si propone di riunire persone allo scopo di praticare e promuovere qualsiasi sport ed attività nautica, ricreativa e turistica connessa.
Detti sport ed attività saranno disciplinati da appositi regolamenti interni.
- Il Circolo tutela e rappresenta il diportismo nautico e svolge attività promozionale rivolta al potenziamento del turismo nautico, come fattore integrante del turismo nazionale ed estero.

Sul piano operativo il Circolo:

- 1) Promuove d'intesa con enti locali, Regioni e Ministeri competenti, il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture per il diporto ed il turismo nautico sul litorale del Comune di Pisciotta;
- 2) Assume e gestisce concessioni demaniali rivolte a sviluppare il turismo nautico;
- 3) Stipula concessioni con istituti di credito per la concessione di finanziamenti concernenti la realizzazione ed il potenziamento di impianti ed apparecchiature per la nautica da diporto;
- 4) Assume e gestisce anche per conto o delega dello Stato o di Enti Pubblici, servizi di assistenza in mare e di interesse generale per la nautica da diporto;
- 5) Organizza corsi per il conseguimento di abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto;
- 6) Promuove ed attua iniziative per il controllo qualitativo dei prodotti nautici e per la diffusione dei marchi di qualità;
- 7) Sviluppa l'uniformità delle coperture assicurative a favore dei diportisti nautici;
- 8) Organizza studi, ricerche e convegni sul turismo nautico;
- 9) Svolge attività promozionale in collaborazione con enti Fieristici nel campo della nautica da diporto;
- 10) Svolge ogni attività che possa ritenersi opportuna per potenziare il turismo nautico ivi compresi i rapporti con associazioni nazionali ed estere con similari finalità statutarie.-

In tale ambito il Circolo, salvaguardando in ogni caso la propria autonomia, promuove il gemellaggio con organizzazioni

similari, operanti sul territorio e aventi finalità compatibili con quelle proprie.

Eventuali iniziative e attività che saranno svolte in comune, sia in via permanente che in via occasionale, dovranno essere deliberate dai rispettivi Consigli Direttivi.

- ART. 3 –
Colori Sociali

- Il Circolo non ha finalità politiche o religiose e non persegue alcun fine di lucro.
- I colori sociali sono: il bianco e l'azzurro.

TITOLO II
Categorie ed ammissione dei Soci

- ART. 4 –

- Il Circolo è composto dai soci che abbiano compiuto la maggiore età di ambo i sessi.
 - I Soci si dividono in sei categorie:
 - Socio fondatore
 - Socio ordinario
 - Socio onorario
 - Socio sportivo
 - Socio allievo sportivo
 - Socio temporaneo
- I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del Circolo e sono sottoscrittori dell'atto costitutivo e quei soci ordinari che, avendo maturato cinque anni di ininterrotta anzianità abbiano dimostrato un particolare attaccamento ai colori sociali.
- I Soci ordinari sono tutti coloro che vengono ammessi successivamente all'atto costitutivo. Essi non potranno superare il numero di duecento Soci paganti.
- I Soci Onorari sono coloro che contribuiscono, con la propria adesione al Circolo, ad elevarne il prestigio e che si siano distinti nei campi della cultura e dello sport, nonché in attività inerenti agli scopi istituzionali; essi sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e da obblighi contributivi.
- I Soci Sportivi sono tutti gli atleti regolarmente tesserati, a norma del Circolo, che svolgono attività sportiva sotto i colori sociali.
- I Soci Allievi sportivi sono gli atleti che, non avendo superato la maggiore età, svolgono attività sportive sotto il controllo del Circolo, pur non essendo regolarmente tesserati e non partecipando a gare ufficiali.

- I soci temporanei sono coloro che, occasionalmente e stagionalmente, praticano gli sport nautici, le attività ricreative e del tempo libero connesse al turismo in Marina di Pisciotta.

- ART. 5 –

Ammissione

- L'ammissione a Socio Ordinario o Temporaneo, avviene su domanda sottoscritta dall'aspirante e presentata da almeno due Soci Fondatori, è esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo. (d'ora in poi C.D.).
- Il nuovo iscritto, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della sua ammissione a Socio, deve versare l'importo della tassa di ammissione e della quota della tassa di frequenza annuale.
L'ammissione a Socio Onorario avviene per delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori con voto unanime.
- L'ammissione a Socio sportivo o allievo sportivo deve essere sottoscritta dall'aspirante.
La domanda degli allievi deve essere controfirmata da chi esercita la potestà, dai genitori e dal consigliere delegato allo sport, al quale è demandata la accettazione.
- Il passaggio da Socio Ordinario a Fondatore è automatico trascorsi i cinque anni di cui all'art. 4, salvo espressa rinuncia dell'interessato, da inviare al C.D.

TITOLO III

Facoltà e oneri dei Soci

- ART. 6 –

Facoltà

- I SOCI DI OGNI CATEGORIA HANNO FACOLTÀ DI:

- 1) Frequentare i locali del Circolo.
- 2) Praticare gli sport e le attività sociali previste dal presente statuto.
- 3) Prendere parte, sotto i colori sociali, alle competizioni sportive promosse dal Circolo o da altri Enti.
- 4) Partecipare alle manifestazioni ed intrattenimenti organizzati dal Circolo.
- 5) Fregiarsi dei distintivi sociali.
- 6) Avere la tessera sociale.
- 7) Chiedere alla Presidenza, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza del Circolo per persone di famiglia e propri conoscenti
- 8) Intervenire, discutere, proporre nella assemblea generale indetta nel mese di agosto.
- 9) Godere di tutti i benefici comunque concessi al Circolo, in conformità alle disposizioni che li regolano.

- 10) Presentare per iscritto al C.D. proposte e reclami che ritengano opportuni.
- 11) Eleggere ed essere eletti Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti, Proboviro;
- 12) Presentare candidati e soci, secondo le norme previste dallo statuto sociale.

- I Soci Fondatori, in particolare, hanno la responsabilità di:
 1. Salvaguardare il patrimonio sociale, mediante attività di controllo, comunicazione e denuncia;
 2. Provocare la convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, dell'Assemblea Generale dei Soci e quella dei Probiviri.
 3. Eleggere il Collegio dei Probiviri.

- I Soci ed Allievi Sportivi hanno la facoltà di:

- 1) Frequentare i locali del Circolo ad essi destinati, negli orari stabiliti dal C.D.
- 2) Praticare gli sport promossi dal Circolo, uniformandosi strettamente alle disposizioni previste da apposito regolamento e a servirsi, previa autorizzazione, del materiale sociale.
- 3) Prendere parte alle competizioni sportive promosse dal Circolo o da altri Enti previo consenso del Socio delegato allo sport.

- ART. 7 –

Doveri

- I Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, hanno il dovere di:
 - 1) Osservare il presente statuto, i regolamenti ed ogni altro provvedimento o deliberazione dei competenti organi direttivi ed amministrativi del Circolo.
 - 2) Non contrastare l'attività del Circolo e comportarsi correttamente nei confronti di esso e dei consoci.
 - 3) Astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, ad attività sportive ed agonistiche praticate dal Circolo, senza preventiva autorizzazione scritta da parte del C.D.
 - 4) Pagare le quote sociali nelle misure, con le modalità e nei termini stabiliti. Il mancato pagamento delle quote sociali nei termini previsti comporta, da parte del Circolo, l'inoltro scritto al Socio inadempiente dell'invito a saldare l'arretrato entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento dello stesso invito accertabile dalla ricevuta di ritorno. Trascorsi ulteriori quindici giorni senza ricevimento del dovuto, ovvero riscontro dell'invito, il Socio verrà considerato dimissionario senza possibilità di appello.
 - 5) Versare gli eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea Generale dei Soci.

- 6) Risarcire i danni causati al Circolo, anche dalle persone che li accompagnano, nella misura determinata dagli Organi Sociali competenti.
- 7) Assolvere gli impegni finanziari assunti a qualunque titolo, entro 48 ore.
- 8) Comunicare per iscritto alla segreteria, entro 30 giorni, cambiamenti del domicilio o residenza, intendendosi, in ogni caso, regolari e produttive di effetti le comunicazioni inviate alla residenza o al domicilio precedentemente indicato e non aggiornato.
- 9) Mantenere un contegno corretto ed esemplare, particolarmente quando si rivestono i colori sociali, anche nei confronti dei non Soci.

- ART. 8 –

Provvedimenti disciplinari

- Contro il Socio che trasgredisce le norme morali, sociali e sportive, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo verbale
 - b) richiamo scritto
 - c) sospensione
 - d) sospensione cautelare
 - e) cancellazione dall'Albo dei Soci
 - f) radiazione
 - g) espulsione

- Il richiamo verbale o scritto sarà correlato in caso di trasgressione, se di lieve entità, alle norme di cui all'art. 7.
- La sospensione sarà applicata nei casi più gravi e non potrà essere di durata superiore ai sei mesi, né essere comminata più di una volta nei confronti di un Socio.
- La sospensione cautelare potrà essere inflitta al Socio nella ipotesi di una imputazione di delitti dolosi.
- La cancellazione dall'Albo dei Soci potrà essere applicata nel caso in cui il Socio sia stato espulso da altro sodalizio per motivi analoghi a quelli che avrebbero comportato il medesimo provvedimento presso la nostra Associazione..
- La radiazione sarà applicata al Socio gravemente inadempiente gli obblighi di cui all'art. 7.
- L'espulsione sarà inflitta nel caso di condanna definitiva ad una pena detentiva per delitti dolosi, nonché nei casi di indegnità o per fatti gravi, i quali arrechino danno alla compagine sociale o determinino

situazioni incompatibili con l'ulteriore appartenenza del Socio al Circolo.

Durante il periodo di sospensione è interdetto al Socio l'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.

- ART. 9 –

- Il provvedimento del richiamo verbale o scritto, della cancellazione dall'Albo dei Soci e della radiazione, sono disposti dal C.D. per i Soci Ordinari.
- I provvedimenti di richiamo verbale o scritto, per i Soci Fondatori, nonché quelli di sospensione e di espulsione per tutti i Soci sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
- Dei provvedimenti adottati, viene data immediata comunicazione al Socio a cura del C.D.

- ART. 10 –

- Il C.D., a conoscenza di fatti che possano comportare, a carico di uno o più Soci, sanzioni che esulino la sua competenza, dovrà darne sollecita comunicazione, accompagnandola con una ampia e dettagliata relazione, al Collegio dei Probiviri che, compiuti gli opportuni accertamenti, deciderà nel merito – con decisione inappellabile – nei confronti dei Soci.
- Nei casi di maggiore gravità, il Collegio dei Probiviri potrà, nel corso del procedimento, disporre la sospensione cautelare del Socio.
- Ove motivi di particolare urgenza lo richiedano, la sospensione cautelare potrà essere disposta direttamente dal C.D., prima dell'inizio del procedimento da parte del Collegio dei Probiviri.
-

- ART. 11 –

- Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte soltanto dopo che il Socio sia stato preventivamente sentito sui fatti addebitatigli o se sia rimasto privo di effetto un eventuale richiamo verbale o scritto.

TITOLO IV

Votazioni e calcolo della maggioranza

- ART. 12 –

- Le votazioni possono essere palesi e segrete: devono essere segrete sempre che almeno un quinto dei presenti lo richieda.
- L'eccedenza del multiplo di cinque dei presenti non sarà tenuta presente.

- Le votazioni sono sempre personali.

-

- ART. 13 -

- In tutte le votazioni, previste dal presente Statuto Sociale, sono ritenuti voti validi soltanto quelli espressivi di una precisa volontà, di modo che, in votazione segreta, le schede bianche e nulle saranno escluse dal calcolo di qualsiasi maggioranza; in votazione palese o segreta, le astensioni saranno considerate utili al solo fine di:
 - a) del computo del numero dei presenti per la validità della seduta o dell'Assemblea;
 - b) del calcolo della maggioranza assoluta.

- ART. 14 -

- Ai fini del calcolo della maggioranza, a parità di voti, in votazione segreta, qualsiasi decisione o proposta si intenderà respinta; in votazione palese, prevarrà il voto del Presidente dell'Assemblea o della seduta e, se questi si fosse astenuto, essa si intenderà del pari respinta.

TITOLO V

Proventi e patrimonio sociale

- ART. 15 -

- I Proventi con i quali il Circolo provvede alle proprie attività sono costituiti da:
 - 1) Le quote ordinarie dei Soci.
 - 2) Le quote associative dei Soci.
 - 3) I contributi di Enti Pubblici e Privati.
 - 4) Le eventuali donazioni.
 - 5) I proventi di gestione o di iniziative stabili od occasionali.
 - 6) Il rimborso di spese per la pratica di sports od attività ricreative, del tempo libero e turistiche.

- ART. 16 -

- Il patrimonio sociale è costituito da:
 - 1) Attività di cassa.
 - 2) Mobili, arredi ed attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti.
 - 3) Trofei, coppe e medaglie.
 - 4) Imbarcazioni acquisite a qualsiasi titolo dal Circolo.
 - 5) Eventuali altri cespiti mobili ed immobili.

- ART. 17 -

- L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Alla chiusura di ciascun anno il C.D. redige il rendiconto annuale di bilancio, entro il 31 marzo dell'anno successivo, da sottoporsi alla approvazione della Assemblea Generale dei Soci entro il 31 agosto dell'anno in corso in cui è prevista sia l'assemblea generale dei Soci .

TITOLO VI

Assemblea generale dei soci

- ART. 18 -

- Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
- L'Assemblea Ordinaria dei Soci provvede annualmente a:
 - a) Esaminare la relazione annuale morale, finanziaria e sportiva.
 - b) Esaminare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
 - c) Eleggere ogni quattro anni il Presidente del Circolo ed il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, ed il Collegio dei revisori dei Conti

- ART. 19 -

- 1) L'Assemblea Straordinaria dei Soci potrà essere convocata in ogni tempo per deliberare sulla seguente materia: determinazione quote iscrizione sociale e ormeggio.
 - 2) determinazione di eventuali contributi straordinari obbligatori da parte dei Soci.
 - 3) assunzione di obbligazioni straordinarie verso terzi da parte del Circolo. Obbligazioni straordinarie si intendono quelle che non hanno carattere di periodicità e che, comunque, impegnano finanziariamente il Circolo per somme superiori agli introiti annuali ordinari.
 - 4) provvedimenti di amministrazione straordinaria.
 - 5) ogni altro provvedimento di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci , a norma del presente Statuto.
- L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci potrà essere convocata:
 - a) per iniziativa del Presidente.
 - b) Per delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
 - c) Per delibera del C.D.
 - d) Su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - e) Su domanda di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto

- Per i casi previsti alle lettere b), c), d) di questo articolo, la convocazione dovrà essere disposta non oltre il trentesimo giorno dalla ricezione della richiesta, trasmessa al Presidente con raccomandata A/R.

- ART. 20 -

- L'Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato con lettera raccomandata a tutti i Soci, nel loro domicilio dichiarato, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- In caso di urgenza, il termine di convocazione potrà essere ridotto alla metà. L'avviso, comunque affisso all'albo, potrà essere anche consegnato a mano.
- Dall'ordine del giorno va esclusa la voce "varie".
- Entro il trenta giugno, ogni Socio potrà chiedere al C.D. l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti da trattare nella prossima Assemblea ordinaria dei Soci.
- Tutti i Soci hanno facoltà di partecipare alla Assemblea Generale dei Soci che avrà luogo nel mese di agosto, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, dei contributi straordinari e di ogni altra obbligazione contratta nei confronti del Circolo e di altri Soci. Essi hanno facoltà a quanto previsto dal comma 8, Art. 6 titolo III del presente Statuto. L'avviso di convocazione avverrà mediante affissione all'albo sociale almeno 15 gg. prima della data fissata o con convocazione a mano e, dove necessario, mediante avviso al domicilio del socio da inviarsi almeno trenta (30) gg. prima della data fissata per l'assemblea
- Ogni socio può delegare ed essere delegato fino ad un massimo di 5 (cinque) deleghe, purché in regola con quanto previsto dal precedente comma.

- ART.21 -

- L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- L'Assemblea delibera normalmente a maggioranza dei partecipanti.
- Più proposte sullo stesso argomento vanno tutte votate singolarmente, a meno che una non riporti la maggioranza assoluta.

- ART. 22 -

- I documenti relativi agli argomenti in discussione e previsti dall'ordine del giorno, devono essere a disposizione dei Soci almeno dieci giorni

prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci Fondatori, nella segreteria del Circolo.

- ART. 23 -

- L'Assemblea elegge per l'occasione nel suo seno un Presidente ed un Segretario.
- Il Presidente dell'Assemblea nomina due Scrutatori, tra i presenti, per gli adempimenti di cui al 3° comma dell'art.18.

TITOLO VII

Assemblea Generale dei Soci Fondatori

- ART. 24 -

- E' di competenza dei soci fondatori:
- Approvare regolamenti o norme di attuazione dello Statuto Sociale, che il C.D. dovesse proporre.
 1. Disporre variazioni e modifiche al presente Statuto, ai regolamenti ed alle norme.
 2. Eleggere i tre componenti del Collegio dei Probi viri.Per i punti 1 e 2 è però necessario l'intervento della metà più uno in prima convocazione dei fondatori ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

- ART. 25 -

- L'Assemblea Generale dei Soci Fondatori, Ordinaria e Straordinaria, potrà discutere e proporre soltanto su argomenti posti all'ordine del giorno.
- Di ogni seduta dell'Assemblea sarà redatto verbale a cura del Segretario del Circolo, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e sarà sottoposto all'esame dell'assemblea dei Fondatori che delibererà in merito.

TITOLO VIII

Consiglio Direttivo e sue mansioni

- ART. 26 -

- Il C.D. è composto dal Presidente eletto dall'assemblea generale dei soci, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri, fino ad un massimo di 7 (sette) e comunque sempre in numero dispari, scelti dal Presidente eletto, tra la categorie di soci Fondatori, Ordinari, Onorari, Sportivi e Benemeriti, ai quali lo stesso assegnerà i relativi incarichi.

- ART. 27. -

- Al proprio interno il C.D. riconosce nel Presidente, nel Segretario-Tesoriere ed in uno dei Consiglieri, non necessariamente sempre lo stesso, scelto dal Presidente, il Consiglio di Presidenza, d'ora in poi C. di Presidenza, che potrà prendere tutte le decisioni che ritenga e risponderne all'intero C.D.

-
- ART. 28 -

- Tutti i componenti il C.D. durano in carica quattro anni e il Presidente è rieleggibile mentre i Consiglieri sono riconfermabili salvo dimissioni e relative surroghe.

- ART. 29 -

- I componenti il C. di Presidenza devono partecipare alle riunioni di volta in volta programmate e a quelle dell'intero C.D. Il Consigliere che risultasse per cinque riunioni assente ingiustificato verrà dichiarato decaduto dalla carica ed eventualmente sostituito con altro, nominato dal Presidente.

-
- ART. 30 -

- In ogni riunione del C.D. e del C. di Presidenza viene redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti

- ART. 31 -

- In caso di dimissioni del Presidente, tutto il Consiglio va considerato dimissionario.
- Il C.D. uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo C.D. – cosa che dovrà avvenire con regolare scambio verbalizzato di consegne, non oltre i trenta giorni dopo lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci.
- L'Assemblea Generale dei Soci sarà convocata per procedere alle elezioni del nuovo Presidente.
- Nel caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il C.D. e nella impossibilità di surrogazione, tutto il Consiglio si intende dimissionario e l'Assemblea dei Soci Fondatori sarà convocata per l'elezione del nuovo Presidente, entro venti giorni dalla formalizzazione delle dimissioni stesse.

- In caso di dimissioni del Vice Presidente, lo stesso sarà sostituito da uno dei Consiglieri su nomina del Presidente.

- ART. 32 -

-

- Il C.D. oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, provvede alla ordinaria amministrazione della Società, rimanendo responsabile nella scrupolosa osservanza del bilancio preventivo, approvato dalla Assemblea dei Soci.
- Il C.D. inoltre, nomina ed eventualmente modifica le Commissioni, formate dai Soci che ritenga utile creare per qualsiasi oggetto, nei limiti dei suoi poteri. Emanando, inoltre, i regolamenti inerenti a tutte le attività compresi quello interno e quello di banchina relativo agli ormeggi.
- Promuove ed organizza tutte le manifestazioni del Circolo.
- Prepara la relazione finanziaria ed i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'Assemblea dei Soci Fondatori.
- Detti bilanci verranno esposti nell'Albo Sociale affinché ogni Socio possa prenderne visione, almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

- ART. 33 -

- Il Presidente ha la rappresentanza legale anche di fronte a terzi.
- Inoltre, attua le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e straordinaria dei Soci e del C.D. e gestisce tutti gli affari ordinari.
- In tale ambito, ha la facoltà di consentire qualsiasi operazione ipotecaria, stipulare contratti di qualsiasi natura, fare cessioni e rinunce, esigere e quietanzare somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo tanto da privati, quanto da Pubbliche Amministrazioni, dalla Tesoreria dello Stato, dalla Cassa Depositi e Prestiti e da ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, aprire conti correnti ed operare direttamente o a mezzo di Consigliere Delegato, con firma congiunta o disgiunta.
- Ha, inoltre, la facoltà di promuovere giudizi e resistere a quelli promossi contro associazioni o privati, conferendo mandati a Procuratori ed Avvocati, presso qualsiasi Magistratura Ordinaria, Straordinaria e Speciale, Nazionale ed Estera.

Convoca e presiede il C.D. e, per i casi previsti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Generale dei Soci e l'Assemblea dei Soci Fondatori. Al presidente è affidata la prudente valutazione relativa all'ammissione di nuovi soci in rapporto ai programmi di espansione del Circolo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. In tale attività il Presidente dovrà salvaguardare sempre gli aspetti qualitativi in tutte le loro espressioni che sono il fondamento e la ricchezza del Circolo.

- Per la validità delle deliberazioni del C.D. occorre l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti sarà determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- In caso di votazione segreta, a parità di voti le proposte si considerano respinte.
- Di ogni riunione del C.D. viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e stilato dal Segretario o, se assente, da chi ne fa le veci, scelto tra i Consiglieri intervenuti alla riunione.

- ART. 34 -

- Il Vice Presidente è l'immediato collaboratore del Presidente.
- Durante l'assenza del Presidente, il Circolo è rappresentato a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
- Ove sia assente anche il Vice Presidente, il Circolo è rappresentato dal Consigliere più anziano.

- ART. 35 -

- Il Consigliere Segretario –Tesoriere ha in consegna l'archivio ed i registri del Consiglio e dell'Assemblea; cura la tenuta dell'albo dei Soci, sovrintende e dirige il personale impiegatizio; riceve le domande di adesione, redige e sottoscrive i verbali di Consiglio e di Assemblea, sottoponendoli all'approvazione della seduta successiva; sottoscrive con il Presidente gli inviti per l'Assemblea e le tessere sociali; è componente di diritto di tutte le commissioni nominate dal C.D.; disbriga la corrispondenza, cura che i bilanci da sottoporsi all'Assemblea siano depositati almeno otto giorni prima della data di convocazione, cura che i nomi degli invitati risultino da elenco esposto nell'albo sociale.
- Nelle mansioni di Tesoriere custodisce, sotto la sua personale responsabilità, il denaro ed ogni altro valore del Circolo che gli venga

affidato, cura la perfetta tenuta dei libri di amministrazione, sorveglia la riscossione delle tasse di ammissione nonché delle quote sociali; presenta ogni mese al C. di Presidenza il rendiconto, paga i mandati vistati dal Presidente, rileva i casi di morosità e ne fornisce mensilmente il relativo elenco al Consiglio di Presidenza; prepara i bilanci per l'Assemblea e li sottopone all'esame del C.D.

- ART. 36 -

- I Consiglieri delegati alle varie branche di attività (sport, pubbliche relazioni, nautica, cultura e quant'altro fosse richiesto), fino ad un massimo di 7 (sette), curano i rispettivi settori sovrintendendo al funzionamento e allo sviluppo delle attività. Regolano e sorvegliano i servizi del Circolo; curano i rapporti con il personale dipendente; promuovono e organizzano manifestazioni e trattenimenti mondani e culturali del Circolo e le manifestazioni sportive. Mantengono le relazioni con le Federazioni sportive e gli Enti di promozione e propongono le spese necessarie alle attività istituzionali e all'acquisto delle attrezzature. Svolgono le funzioni di addetto stampa e rilasciano inviti temporanei di frequenza della Sede Sociale. Disciplinano e controllano l'applicazione dei regolamenti interni e quelli di banchina per gli ormeggi intrattenendo rapporti col personale esterno addetto ai vari servizi. Su delega del Presidente o del Vice Presidente rappresentano l'associazione nelle Sedi Competenti e nelle varie manifestazioni.

TITOLO IX
Collegio dei Revisori dei Conti

- ART. 37 -

- La gestione sociale è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, eletto tra i soci Fondatori costituito da un Presidente e da due componenti effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
- Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- Le decisioni sono prese a maggioranza.

- ART. 38 -

- I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta dei libri contabili da parte del Consigliere Segretario-Tesoriere, la consistenza di cassa, la corrispondenza delle scritture ai documenti relativi e, in genere, la regolarità della gestione; accertano che l'andamento delle spese, in

relazione a quello degli introiti, sia conforme alle previsioni del bilancio preventivo.

- Delle riunioni e delle verifiche vengono redatti regolari verbali, inseriti in apposito registro, a cura di un componente il Collegio, con funzioni di segretario.
- Il Collegio dei Revisori riferisce ogni anno all'Assemblea dei soci, attestando la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze di essa; esprime il proprio parere sul bilancio preventivo.
- I Revisori dei Conti, o almeno uno di essi, possono partecipare alle tornate del C.D. con voto consultivo.
- Il Collegio dei Revisori, in ogni caso in cui ravvisi eventuali irregolarità contabili o manchevolezze di gestione, deve chiedere di urgenza la convocazione del C.D. per l'adozione di provvedimenti opportuni.
- Ove lo ritenga, può, con relazione motivata, chiedere la convocazione urgente dell'Assemblea dei Soci per le opportune deliberazioni.
- In caso di dimissioni di due Revisori dei Conti, si procederà a surrogazione con le procedure previste per i Probiviri all'art. 43 del presente Statuto.

- ART. 39 -

- L'assenza ingiustificata a cinque riunioni del Collegio dei Revisori comporta la decadenza, che sarà dichiarata dal Collegio stesso e comunicata al Presidente del Circolo perché, d'intesa con il C. D., provveda alla surrogazione ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Sociale.
- I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del mandato in corso.

TITOLO X
Collegio dei Probiviri

- ART. 40 -

- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dalla Assemblea dei Soci Fondatori, fra i Soci Fondatori che abbiano almeno quaranta anni di età.
- I Probiviri verranno proclamati eletti secondo la graduatorie di voti da ciascuno ottenuti.

- In caso di parità dei voti, sarà eletto il più anziano di età.
- I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- Essi nominano tra loro un Presidente ed un Segretario.
- La carica di Presidente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

- ART. 41 -

- In caso di dimissioni di uno o più Probiviri in carica, il C.D. procede, se possibile, a surrogazione, in base alla graduatoria dei voti nell'ultima Assemblea dei Fondatori; se impossibile, sarà convocata l'Assemblea dei Fondatori.
- I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.
- Sulle dimissioni delibera il Collegio, e in caso di accettazione, il Presidente informa il C.D. per gli ulteriori problemi di competenza.

- ART. 42 -

- Il Collegio dei Probiviri giudica sulle trasgressioni dei Soci secondo le disposizioni dell'art. 8 del presente Statuto.
- decide inoltre su eventuali istanze dei Soci.
- può richiedere l'Assemblea dei Soci Fondatori.
- Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di tutti i componenti; le delibere vengono adottate a maggioranza.
- Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono risultare da verbale riportato sull'apposito libro e sottoscritte da tutti i facenti parte il Collegio.

- ART. 43 -

- E' applicabile ai componenti il Collegio dei Probiviri quanto previsto per i componenti del Collegio dei Revisori all'art. 40 del presente Statuto.

TITOLO ULTIMO

- I Soci Fondatori del Circolo Nautico “ **PORTOSALVO**” di Marina di Pisciotta, manifestano la loro volontà di non sciogliere mai il sodalizio dai medesimi creato.
- Nel caso il Circolo non potesse più perseguire le finalità previste dall’Art. 2 del presente statuto, si procederà con lo scioglimento dello stesso e conseguente trasferimento di tutto il patrimonio sociale ad altro sodalizio, in attività sul territorio, con similari finalità statutarie.

Disposizione finale

Per tutto ciò che concerne, le comunicazioni

- da e per i soci a qualunque categoria appartenenti;
- da e per tutti i componenti del che rivestano cariche previste dal presente statuto,

esse avverranno attraverso l’utilizzo della posta elettronica o a mezzo SMS, con aggiornamento dell’anagrafica dei soci.